

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE SALE DA GIOCO

Approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 21.12.2011



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto del regolamento	pag. 3
Articolo 2 – Finalità ed obiettivi	pag. 3
Articolo 3 – Definizioni	pag. 3
Articolo 4 – Principi generali	pag. 6

Titolo II – Modalità e requisiti per l'apertura

Articolo 5 – Domanda di nuova apertura o trasferimento	pag. 6
Articolo 6 – Subingresso e modifiche	pag. 7
Articolo 7 – Requisiti morali	pag. 8
Articolo 8 – Prescrizioni	pag. 9
Articolo 9 - Caratteristiche dei locali della sala giochi	pag. 10

Titolo III – Obblighi, limiti, divieti e sanzioni

Articolo 10 – Posizionamento e numero massimo degli apparecchi	pag. 11
Articolo 11 – Orari	pag. 12
Articolo 12 – Sanzioni	pag. 12

Titolo IV – Disposizioni finali

Articolo 13 – Norma di rinvio	pag. 13
Articolo 14 – Norme transitorie	pag. 13
Articolo 15 – Entrata in vigore	pag. 13



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina:

a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi" intendendosi per tali uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari), il trasferimento, il funzionamento, le modificazioni e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato semplicemente TULPS) nonché le modalità per la loro gestione;

b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., r. d. 18.6.1931 n. 773, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano altresì all'apertura, trasferimento, variazione di superficie di sale per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. (quali, a solo titolo esemplificativo, le sale destinate al gioco del Bingo di cui al decreto del Ministero delle Finanze 31/1/2000 n°29).

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono preordinate alla necessità di contemperare l'esercizio della libertà di iniziativa economica d'impresa di cui all'art. 41 della Costituzione con le esigenze della collettività, di pari rango costituzionale, riguardanti l'ordine pubblico, la sicurezza, il diritto alla salute, il diritto al riposo, alla quiete pubblica, ovvero favorendo un'integrazione dei locali destinati a sale giochi con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali, del contesto sociale e della trasparenza e della qualità del mercato.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *T.U.L.P.S.*: il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 n. 635)



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



b) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti (art. 86 del T.U.L.P.S.)* di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

c) *giochi leciti*: si considerano tali:

- i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



d) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

e) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti dall'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (AAMS), se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

f) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

g) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

h) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

i) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dalla L.R. 2/2/2010 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

l) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



- m) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- n) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dal Sindaco del Comune di riferimento, o da Suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- o) *tariffa del gioco*: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- p) *area aperta al pubblico*: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto

Articolo 4

Principi generali

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione si informano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale.

Il Responsabile del Settore 3 rilascia l'autorizzazione di apertura di sale gioco ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'Ente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in essa indicato.

L'attivazione dell'esercizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.

L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 99 del TULPS.

Le attività di cui al presente articolo possono essere esercitate, oltre che sulla base dell'autorizzazione comunale di cui al precedente comma 2, anche sulla base di autorizzazione rilasciata dal Questore ai sensi dell'articolo 88 del TULPS. In quest'ultimo caso le autorizzazioni possono essere rilasciate esclusivamente con la disciplina e le limitazioni indicate dall'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (AAMS).

TITOLO II

MODALITA' E REQUISITI PER L'APERTURA

Articolo 5

Domanda di nuova apertura o trasferimento

Per l'apertura di una nuova sala giochi è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento della suddetta attività. L'autorizzazione comunale è rilasciata dal Settore 3 - Polizia Locale, ai sensi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., r.d. 18.6.1931 n. 773 e dell'art. 194 del relativo Regolamento di Esecuzione, r.d. 6.5.1940 n. 635.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



A tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando:

- a) i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci;
- c) l'ubicazione dei locali ed il titolo di detenzione dei medesimi;
- d) l'insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento;
- e) il numero e tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti ai nulla osta rilasciati dall'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (AAMS);
- f) il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.

Per il trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

Alla domanda, di nuova apertura o di trasferimento dell'autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico e dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS;

b) copia conforme del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;

c) Dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata alla data di esecuzione dei lavori/eo verifica della funzionalità degli impianti esistenti, redatti ai sensi del Decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo economico;

d) Certificato di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla normativa antincendio;

e) parere di agibilità rilasciata dalla commissione locale o provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli; nei casi previsti dalla normativa;

f) relazione d'impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e nel rispetto di quanto statuito dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale vigente);

g) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

Successivamente al rilascio delle suddette autorizzazioni comunali i richiedenti prima di avviare l'attività dovranno presentare una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) per comunicare l'effettivo avvio dell'attività.

Resta inteso che l'installazione di congegni da intrattenimento è consentita soltanto



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



all'interno dei locali adibiti alle attività descritte nell'art. 3 lett. b), f), i), nonché nei circoli, sia pure non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 6

Subingresso e modifiche

Il subingresso e le modifiche, compresa la cessazione dell'attività, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare al protocollo dell'Ente.

In caso di subingresso la SCIA deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Resta comunque inteso che fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.

Nel caso di morte del titolare, l'erede può presentare la relativa S.C.I.A. per il subingresso, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. Egli deve possedere i requisiti morali previsti dal presente regolamento.

Successivamente alla presentazione della SCIA, dopo aver effettuato le opportune verifiche, verrà rilasciata nuova autorizzazione reintestata.

La cessazione dell'attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell' evento.

Qualora si intenda incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, dovrà presentare un'apposita comunicazione, allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia, nonché dichiarare la permanenza dei requisiti e dei limiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 7

Requisiti morali

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere un'autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della l. 31.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

In particolare il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, non possono ottenere la licenza in questione se:

- a) sono stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, non hanno ottenuto la riabilitazione;
- b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- c) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



- f) se hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- g) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- h) qualora ricorrano i presupposti, non provvedano o non abbiano provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle leggi vigenti.
- i) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi delle lettere c), d), e), f) e g) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Articolo 8

Prescrizioni di esercizio

Nei locali autorizzati alla pratica del gioco devono essere esposte, in luogo visibile, l'autorizzazione all'attività, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa di ciascun gioco.

Nelle sale giochi e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.

Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.

I suddetti apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003 - 18/01/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e 27/7/2011 protocollo n. 2011/30011/giochi/UD e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 TULPS da parte della locale Questura;

All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.

In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo:

- a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- c) ai minori di anni 18, gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS.

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di "gioco d'azzardo".

I gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro sono tenuti ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il gestore avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.

Nelle sale giochi può essere consentita la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche solo mediante distributori automatici, previa presentazione, allo scopo, di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

L'installazione, all'interno della sala giochi, di apparecchi e/o sistemi di gioco VLT ("Videolottery"), previsti dall'art. 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010, è subordinata alla disponibilità di una superficie utile del locale non inferiore a cinquanta metri quadrati e al rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., da parte della Questura.

L'utilizzo di tali apparecchi e/o sistemi di gioco è, inoltre, subordinato all'ottenimento, da parte del titolare dell'autorizzazione per l'attività di sala giochi, dell'autorizzazione alla raccolta di gioco rilasciata dal competente ufficio regionale dei Monopoli di Stato.

Gli apparecchi VLT dovranno essere collocati negli "ambienti dedicati" di cui all'art. 9 del decreto direttoriale del Ministero delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) del 22 gennaio 2010.

Tali ambienti, nel rispetto della circolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



Stato prot. N. 2010\29581\Giochi\ADI del 7 settembre 2010, dovranno essere riservati ai soli maggiorenni e separati dall'area accessibile anche ai minorenni secondo modalità che rendano possibile impedire l'ingresso e la permanenza ai minori nell'area di offerta di gioco riservata ai maggiorenni: in particolare, la separazione deve avvenire attraverso la creazione di una specifica area delimitata da pannelli che assicurino il pieno isolamento anche visivo e da una porta d'ingresso, ai fini dell'effettivo rispetto del divieto di accesso ai minori.

Articolo 9

Caratteristiche dei locali della sala giochi

1. La sede individuata per l'esercizio dell'attività deve:

- a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a metri quadrati cinquanta (50), restando escluse dal computo gli spazi destinati a servizi igienici oppure ad ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio od altro;
- b) avere una dotazione di parcheggi così come previsto nel Piano di Governo del Territorio per gli esercizi commerciali.
- c) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- d) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
- e) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno accessibile ai diversamente abili;
- f) essere sorvegliabile, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S
- g) non essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività;

Qualora i locali abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 150 mq., per ottenere l'autorizzazione comunale sarà necessario presentare anche la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento.

Non è comunque consentita l'apertura e il trasferimento di sale gioco entro la distanza di 500 metri di raggio dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto compresi cimiteri, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (oratorio, biblioteca, ecc), parchi gioco pubblici, luoghi di aggregazione per giovani o anziani, impianti sportivi pubblici.

Il rilascio di autorizzazione per nuove sale gioco e il trasferimento di sede di quelle esistenti, potranno avvenire esclusivamente nel rispetto di una distanza minima di metri cinquecento (500) di raggio da altra sala da gioco esistente.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell'autorizzazione a positive valutazioni in ordine:

- a) alla dotazione di adeguati parcheggi nel raggio di metri (100) dall'esercizio;
- b) all'impatto viabilistico;
- c) alle eventuali problematiche di pubblica sicurezza.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: comune@osnago.net

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



TITOLO III **OBBLIGHI, LIMITI, DIVIETI E SANZIONI**

Articolo 10

Posizionamento e numero massimo degli apparecchi

Negli esercizi pubblici già in possesso di “autorizzazioni” di cui agli artt. 86 commi 1 e 2 (bar, birrerie, trattorie, pensioni, sale bigliardo, circoli privati ecc..) ed 88 del T.U.L.P.S. (sale scommesse e similari), è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 - 18/01/2007 – 22/01/2010 – 27/7/2011 protocollo n. 2011/30011/giochi/UD e loro successive modifiche ed integrazioni e sia osservato quanto disposto dai suddetti decreti nonché dal presente Regolamento e dalla normativa in materia di giochi leciti.

Nelle sale giochi gli apparecchi o congegni previsti dall’articolo 110 comma 6 del TULPS, sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione.

In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all’attività di sala giochi.

Articolo 11

Orari

Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura ore 11:00 e chiusura ore 24:00 con rispetto della chiusura di un giorno settimanale a scelta.

Gli apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS possono essere utilizzati dalle ore 13:00 alle ore 23:00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati. Dopo l’orario di chiusura, nelle sale giochi non è ammessa la presenza di persone diverse dal titolare o dai dipendenti.

Il titolare è tenuto al rispetto dell’orario prestabilito e comunicato al Comune ed all’esposizione di un cartello rilasciato dal Comune stesso, ben visibile dall’esterno riportante gli orari di apertura effettuati. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

Articolo 12

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli articoli 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

2. Le violazioni a quanto previsto nel presente Regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro venticinque (€ 25,00) ed un massimo di euro cinquecento (€ 500,00) a norma dell’articolo 7-bis 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Se l’autore degli illeciti di cui all’ articolo 110 comma 9 del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l’autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Settore 1 – Servizio Affari Generali

segreteria@osnago.net

Viale Rimembranze, 3 Cap. 23875 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale/P.I.V.A. 00556800134

www.osnago.net E-mail: *comune@osnago.net*

Il Comune di Osnago è certificato ISO 9001:2000



caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689, la stessa autorizzazione è revocata.

4. Per le sanzioni amministrative relative agli articoli 7, 8, 10 e 11 del presente Regolamento, l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni sarà quella stabilita nella misura fissata con successiva delibera della Giunta Comunale, in conformità all'articolo 16 comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis, della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

5. In caso di accertamento di violazioni per il mancato rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 7 comma 1, o 2, o 3, o 8 del presente regolamento, consegue la chiusura immediata dell'attività, notificata con provvedimento del Responsabile del Settore 3 – Polizia Locale.

6. Nei casi di reiterazione della stessa violazione, di cui all'articolo 7 comma 7, all'articolo 8, all'articolo 10 ed all'articolo 11 comma 1, o 2, o 3, comporterà la sospensione dell'attività fino ad un massimo di sette giorni consecutivi. In caso di adozione di provvedimento di sospensione in due anni consecutivi è disposta la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO IV **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute in atti normativi sovraordinati.

Articolo 14

Norme transitorie

Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, nel momento dell'esecutività della delibera di Consiglio Comunale con cui vengono approvati.